



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO

COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AIDC SULLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA CRUI-CUN

“L’«ACCESSO APERTO» ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE”

Il Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato

PREMESSO

- che l’AIDC sostiene con convinzione il principio dell’Accesso Aperto o Open Access (OA) alle pubblicazioni scientifiche inteso come principio volto a rimuovere le barriere economiche, giuridiche e tecnologiche all’accesso ai risultati (pubblicazioni e dati) della ricerca scientifica;
- che l’AIDC sostiene sia la “via verde”, intesa come deposito e pubblicazione in archivi istituzionali o disciplinari ad Accesso Aperto dei prodotti della ricerca, sottoposti a referaggio, e già pubblicati o accettati per la pubblicazione in sedi editoriali, sia la “via aurea” cioè la pubblicazione in sedi editoriali che garantiscono la diretta e immediata pubblicazione in OA (ad es., riviste scientifiche o collane di libri ad Accesso Aperto);
- che l’AIDC condivide le linee di fondo della Dichiarazione CUN-CRUI e in particolare condivide il fatto che:
 - a) l’art. 4, commi 2, 3 e 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, costituisce una prima risposta generale agli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 “sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione” (2012/417/UE), in cui si invitano gli Stati membri, e per essi gli organismi responsabili dell’erogazione e della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, a definire “politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse”;
 - b) però l’art. 4, comma 2, della l. n.112/2013 pone l’obbligo di OA solo con riferimento agli articoli pubblicati su «periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue» e indica in 18 mesi dalla prima pubblicazione, per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, e in 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, il termine massimo entro cui renderli disponibili tramite la «via verde», fissando limitazioni che, oltre a non essere in linea con la Raccomandazione UE, appaiono poco congruenti con l’intento di valorizzare i risultati della ricerca italiana;
 - c) la «via verde» all’OA (art. 4, comma 2, lett. b) della l. n.112/2013) sembra oggi sostanzialmente percorribile, tanto più che gran parte dei maggiori editori internazionali da tempo riconosce il diritto degli Autori, e dei loro enti di appartenenza, a riutilizzare per finalità di ricerca e diffusione dei risultati le opere pubblicate; del resto, il deposito ad accesso aperto in archivi istituzionali o disciplinari delle opere pubblicate costituisce una prassi diffusa da anni soprattutto in alcune comunità scientifiche ed essa non è mai stata percepita come attività «concorrenziale» con quella degli editori;
 - d) alla luce delle attuali policy finanziarie dei maggiori editori scientifici, la «via aurea» (art. 4, comma 2, lett. a) della l. n.112/2013) risulta oggi largamente impraticabile a livello individuale, perché troppo



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO

COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

onerosa per gli Autori e per moltissime strutture di ricerca cui essi fanno riferimento per i finanziamenti; potrebbe tuttavia esserci ampio spazio per una rinegoziazione collettiva degli oneri legati alla richiesta di pubblicazione OA e dei relativi vincoli di legge, gestita al più alto livello istituzionale, dai soggetti interessati all'erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici; si potrebbero inoltre promuovere e potenziare dirette iniziative editoriali OA (in qualche caso già esistenti), degli Atenei e degli Enti di Ricerca nonché forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla produzione di servizi editoriali innovativi e sostenibili.

RILEVATO

- che la “via verde” costituisce uno strumento fondamentale per la diffusione e per la conservazione nel tempo dei risultati della ricerca scientifica;
- che la rete degli archivi istituzionali delle università e degli enti di ricerca italiana necessita di investimenti per essere estesa, consolidata, ammodernata e rafforzata così come si è fatto in altri Paesi all'avanguardia nella ricerca e nelle politiche di Accesso Aperto (si pensi in particolare al Regno Unito);
- che l'Accesso Aperto deve diventare la base della valutazione della ricerca e che senza uno stretto legame tra valutazione e Accesso Aperto quest'ultimo è destinato ad essere scarsamente applicato;
- che in particolare, come sottolineato dalla Raccomandazione UE, il sistema delle carriere universitarie dovrebbe sostenere e premiare i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori;
- che l'Accesso Aperto costituisce un formidabile strumento per la salvaguardia della diversità di approcci alla valutazione come espressione della diversità degli statuti epistemologici dei diversi saperi, diversità che costituisce il fondamento del progresso scientifico;
- che il principio dell'Accesso Aperto andrebbe applicato anche al reclutamento dei ricercatori e dei professori al fine di rendere maggiormente trasparente le procedure di valutazione della produzione scientifica;
- che il principio dell'Accesso Aperto andrebbe applicato a tutti i generi della letteratura scientifica e non limitato agli articoli scientifici;
- che occorre sviluppare una politica normativa, la quale – in attuazione alla Raccomandazione UE – guardi organicamente all'apertura sia delle pubblicazioni sia dei dati della ricerca;
- che occorre svincolare gli obblighi normativi di applicazione dell'Accesso Aperto da rigide soglie quantitative minime relative alla parte di finanziamento pubblico necessarie a far scattare i medesimi obblighi, in quanto questa logica complica enormemente l'attuazione dell'OA;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO

COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES JURIDIQUES

- che i termini massimi posti dall'art. 4, comma 2, della l. n.112/2013, vanno allineati ai più brevi termini posti dalla Raccomandazione UE e rispondenti alle migliori pratiche internazionali;
- che occorre intervenire sulla legge in materia di diritto d'autore, non solo a livello italiano ma anche a livello della normativa dell'Unione Europea, per garantire all'autore di pubblicazioni scientifiche il diritto, inderogabile per contratto, di ripubblicare in Accesso Aperto su archivi OA e su altre sedi editoriali, non ponendo come presupposto del diritto inderogabile il finanziamento pubblico della pubblicazione scientifica;
- che occorre porre l'obbligo dell'Accesso Aperto in tutti i progetti di ricerca finanziati dallo Stato italiano seguendo la traiettoria perseguita dall'UE in Horizon 2020;
- che occorre puntare a politiche normative che esprimano una visione forte dell'Accesso Aperto, come inteso nella Dichiarazione di Berlino del 2003 sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, e cioè volto non solo a garantire l'accesso gratuito ma anche un ampio fascio di diritti di uso, riproduzione e modifica dei risultati della ricerca scientifica nel pieno e rigoroso rispetto del diritto di paternità.

INVITA

- la CRUI e il CUN a proseguire la loro azione per l'applicazione e il rafforzamento del principio dell'Accesso Aperto rendendola maggiormente incisiva e coinvolgendo in tutte le sedi opportune la comunità scientifica.

Roma, 30 gennaio 2014